SCHEMA DI CONVENZIONE per la realizzazione del Progetto di ricerca Codice ……. Titolo …….. Tipologia progettuale "ordinario di Ricerca Finalizzata" (RF) / "ordinario Giovani Ricercatori" (GR) presentato nell'ambito del Bando della Ricerca Finalizzata anno 2024 (esercizi finanziari 2023-2025).

Premesso che

gli articoli 12 e 12 bis del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, stabiliscono che una quota del Fondo Sanitario Nazionale sia destinata al finanziamento di attività di ricerca sanitaria al fine di rispondere al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio Sanitario Nazionale e disciplinano lo svolgimento delle relative attività individuando i soggetti Destinatari Istituzionali (D.I.) che possono concorrere alla realizzazione dei progetti di ricerca, quali le Regioni;

in data 24.10.2024 il Ministero della Salute (**Ministero**) ha pubblicato sul proprio sito il "Bando della Ricerca Finalizzata anno 2024" (esercizi finanziari 2023-2025) articolato in due principali aree di ricerca, change-promoting e theory-enhancing, ed in quattro categorie di progetti;

a seguito dell'approvazione della graduatoria dei Progetti presentati, sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Sanitario, il Ministero con nota del …….. ha comunicato alla Regione del Veneto (**Regione**) l'ammissione a finanziamento del Progetto di ricerca codice…….. titolo ……. (**Progetto**) presentato dalla Regione in qualità di Destinatario Istituzionale (D.I). con Principal Investigator il Dr./Prof. ……..……..;

con deliberazione ……. la Giunta regionale ha preso atto, tra l'altro, della graduatoria dei Progetti di ricerca presentati dalla Regione e approvati dal Ministero della Salute nell'ambito del "Bando della Ricerca Finalizzata anno 2024";

in data …… la Regione ha sottoscritto con il Ministero e, per presa visione, il Principal Investigator apposita Convenzione che disciplina i rapporti finalizzati alla realizzazione del Progetto;

ai fini della conduzione del progetto si rende necessario stipulare, altresì, una Convenzione tra la Regione del Veneto, l'Azienda sanitaria Capofila e le Unità Operative partecipanti allo stesso, quali Soggetti attuatori, per la disciplina dei conseguenti reciproci rapporti di collaborazione e finanziari, secondo lo schema approvato con deliberazione n. ……. del ……...;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra

REGIONE DEL VENETO (**Regione**)

rappresentata da ……, nato/a a …… il …… e domiciliato/a per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella sua qualità di ……..…, a ciò autorizzato dalla deliberazione n. ….....del ……;

AZIENDA SANITARIA …….. (**Capofila - Unità Operativa 1**)

rappresentata da ……, nato/a a …… il ……, che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Azienda ……..……, con sede in ……..…, codice fiscale n ……., Capofila del Progetto e Unità Operativa 1, nella sua qualità di ……..;

AZIENDA SANITARIA/ENTE …….. (**Unità Operativa 2**)

rappresentata da ……, nato/a a …… il ……, che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Azienda/Ente……, con sede in ……, codice fiscale n ……..., nella sua qualità di …….;

e

AZIENDA SANITARIA/ENTE …….. (**Unità Operativa 3**)

rappresentata da ……, nato/a a …… il ……, che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Azienda/Ente……, con sede in ……, codice fiscale n ……., nella sua qualità di …….;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

1. L'Azienda Capofila e le Unità Operative si impegnano a realizzare il Progetto di ricerca ……. secondo quanto riportato nel Piano esecutivo approvato dal Ministero della Salute ed in ottemperanza a quanto previsto dal Bando della Ricerca Finalizzata anno 2024.
Il Piano esecutivo ed il Piano finanziario sono parte integrante della Convenzione stipulata tra il Ministero, la Regione e, per presa visione, il Principal Investigator del Progetto, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non materialmente allegata.

2. Il Progetto è finanziato dal Ministero della Salute per l'importo di Euro ……..……..

3. Il Progetto si articola nelle seguenti Unità Operative:
- UO1 ……. la cui quota di finanziamento a carico del Ministero della Salute è pari a Euro ……;
  Codice Unico Progetto (CUP master) di cui alla legge 16.01.2003, n. 3 è: ……..….;
- UO2 ……. la cui quota di finanziamento a carico del Ministero della Salute è pari a Euro ……;
  Codice Unico Progetto (CUP) di cui alla legge 16.01.2003, n. 3 è: …….……;
- UO3 ……. la cui quota di finanziamento a carico del Ministero della Salute è pari a Euro ……;
  Codice Unico Progetto (CUP) di cui alla legge 16.01.2003, n. 3 è: ……

4. L'Azienda Capofila ha compiti di coordinamento del Progetto e gestione amministrativo-contabile del finanziamento.

5. La scheda del Piano finanziario è vincolante relativamente al solo totale del finanziamento assegnato e al riparto iniziale tra unità operative, mentre ha valore meramente indicativo per quanto riguarda la ripartizione tra voci di costo e le motivazioni a giustificazione di tali costi. L'Azienda Capofila e le Unità Operative si impegnano a rispettare le quote percentuali previste dal Bando per le varie voci di costo che saranno calcolate, a consuntivo, sulle sole spese rendicontate, al netto di eventuali economie riscontrate sul finanziamento assegnato e sulle sole spese eleggibili, dopo verifica da parte del Ministero della Salute.

6. L'Azienda Capofila ha facoltà di richiedere alle Unità Operative, ai fini del monitoraggio interno del Progetto, relazioni sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca e delle relative spese sostenute al fine di verificare il rispetto della tempistica prevista dal Gantt di progetto ed il corretto utilizzo del finanziamento secondo il budget approvato.

ART. 2

1. Il Progetto ha la durata di tre (3) anni a decorrere dalla data di inizio dell'attività individuata secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della Convenzione stipulata con il Ministero.

2. L'attività di verifica e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del Progetto di cui alla presente Convenzione è di competenza del Ministero – Direzione Generale della ricerca e dell'Innovazione in Sanità.

ART. 3

1. La Regione si impegna a corrispondere, per l'attività prevista dal Progetto, il finanziamento ministeriale di Euro …….....= che sarà erogato a favore dell'Azienda Capofila e delle Unità Operative partecipanti al Progetto secondo le quote spettanti definite dal Piano esecutivo approvato dal Ministero.

2. Il finanziamento viene erogato, dopo essere stato introitato dal Ministero, con le seguenti modalità:
   a) la prima rata, pari al 40% del finanziamento, di un importo di Euro ……, a seguito dell'avvio delle attività e, comunque, ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione;
   b) la seconda rata, pari al 40% del finanziamento, di un importo di Euro……, alla scadenza del diciottesimo (18°) mese di attività, a seguito di valutazione positiva da parte del Ministero della relazione intermedia di cui all'articolo 4;
   c) il saldo, pari al 20% del finanziamento, fino a un massimo di Euro …….., dopo la conclusione del Progetto, a seguito di valutazione positiva da parte del Ministero della relazione finale e della rendicontazione delle spese di cui all'articolo 5.

ART. 4

1. Al termine del diciottesimo (18°) mese di attività, per l'erogazione della seconda rata, l'Azienda Capofila deve trasmettere alla Regione, per il successivo inoltro al Ministero, entro e non oltre venti (20) giorni dalla scadenza prevista, una relazione intermedia sullo stato di attuazione del Progetto, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Destinatario istituzionale e dal Principal Investigator.

2. La relazione intermedia deve contenere la descrizione dell'attività svolta dalle singole Unità Operative, da cui risulti il regolare svolgimento del progetto secondo quanto riportato nel Piano esecutivo e deve essere accompagnata da un documento di sintesi, a cura del Principal Investigator, che illustri, nella globalità, lo stato di avanzamento della ricerca, inclusa la descrizione delle attività realizzate da eventuali enti co-finanziatori.

3. Ciascuna Unità Operativa deve trasmettere all'Azienda Capofila e al Principal Investigator, entro e non oltre dieci (10) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la relazione sull'attività svolta per la parte di attività di pertinenza.

4. In caso di ritardo nella presentazione della relazione di cui al comma 1, ovvero di valutazione negativa della stessa, il Ministero ha facoltà di adottare specifici provvedimenti così come dettagliati all'articolo 7, commi 2-4, della Convenzione stipulata con il medesimo a cui si rimanda.

ART. 5

1. A conclusione del Progetto, per l'erogazione del saldo, l'Azienda Capofila deve trasmettere alla Regione, per il successivo inoltro al Ministero, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla scadenza naturale o prorogata, la documentazione di seguito indicata, sottoscritta digitalmente dal Principal Investigator:

a) relazione finale della ricerca contenente quanto posto in essere da eventuali co-finanziatori, documenti, per ciascuna Unità Operativa, la coerenza delle attività svolte con il Piano esecutivo approvato e gli obiettivi raggiunti;
b) evidenza della divulgazione dei risultati della ricerca attraverso presentazione a convegni nazionali ed

internazionali, con esplicito riferimento al finanziamento del Ministero della Salute anche nel titolo in assenza di abstract;

c) l'articolo scientifico recante i risultati della ricerca sottomesso o pubblicato su riviste impattate, oppure l'eventuale indicazione della URL del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati grezzi progettuali e quelli utilizzati per le pubblicazioni scientifiche correlate, con evidenza della citazione al finanziamento ministeriale;
d) la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali, utilizzando il sistema di rendicontazione on-line del Workflow della ricerca.

2. Tutta la soprarichiamata documentazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica resa disponibile dal Ministero sul sistema Workflow della ricerca.

3. La documentazione di supporto deve essere conservata agli atti dell'Azienda sanitaria/Ente e resa disponibile per ogni attività di controllo.

4. Ciascuna Unità Operativa deve trasmettere all'Azienda Capofila e al Principal Investigator, entro e non oltre dieci (10) giorni dalla scadenza naturale o prorogata del Progetto, una relazione scientifica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nonché una rendicontazione delle spese sostenute per la parte di attività di pertinenza.

5. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione di cui al comma 1, ovvero di valutazione negativa della stessa, il Ministero ha facoltà di adottare specifici provvedimenti così come dettagliati all'articolo 9, commi 4-10 della convenzione stipulata con il medesimo a cui si rimanda.

6. Nel caso in cui la relazione finale non sia considerata dal Ministero idonea a dimostrare il regolare svolgimento della ricerca, in conformità a quanto previsto nel Piano esecutivo e nel Piano finanziario approvati, ovvero la rendicontazione risulti incompleta o incongruente sia sui dati contabili sia sulle descrizioni, la Regione chiede all'Azienda Capofila, che deve rispondere nei successivi 7 (sette) giorni, i necessari chiarimenti da sottoporre al Ministero, secondo le modalità e con le scadenze dallo stesso indicate. In caso di mancato o non esaustivo riscontro a quanto richiesto, il Ministero provvederà a emettere la valutazione finale sulla base di quanto acquisito agli atti.

7. Nel caso di mancato rispetto da parte del Principal Investigator dell'orario di lavoro contrattuale, ovvero di quello minimo stabilito tramite convenzione con altro Ente, durante il periodo di svolgimento della ricerca, il Ministero ha facoltà di adottare specifici provvedimenti come dettagliati all'articolo 9, comma 11, della convenzione stipulata con il medesimo a cui si rimanda. La Regione chiede all'Azienda Capofila, che deve rispondere nei successivi 7 (sette) giorni, i tabulati relativi alla durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto dal Principal Investigator, rilevato con sistema di misurazione oggettiva.

ART. 6

1. A partire dal 6° (sesto) mese successivo all'avvio del Progetto e fino al 13° (tredicesimo) mese antecedente la scadenza del Progetto, il Destinatario Istituzionale, con nota firmata dal proprio Rappresentante Legale e dal Principal Investigator, può apportare modifiche al Piano Esecutivo, coerenti con gli obiettivi progettuali o alla distribuzione dei fondi tra le Unità Operative, solo se approvate dal Ministero con espresso e formale atto preventivo di assenso e purché non comportino un aumento del finanziamento a carico del Ministero. Non è consentito oltre tale periodo avanzare richieste di modifica.

2. In caso di necessità di una ulteriore modifica è possibile presentarne richiesta solo dopo 6 mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'ultima modifica progettuale.

3. Le richieste di modifica, firmate digitalmente dal Principal Investigator, adeguatamente motivate al fine di comprovare che le stesse sono indispensabili ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Progetto e non comportano un aumento del finanziamento a carico del Ministero, sono trasmesse dall'Azienda Capofila alla Regione.

4. La Regione sottopone le modifiche richieste all'approvazione del Ministero. Solo dopo l'approvazione ministeriale il Principal Investigator può procedere alle modifiche di cui al comma 1.

5. In caso di eventuali inadempimenti al presente articolo, il Ministero ha facoltà di procedere sia alla risoluzione della convenzione stipulata, sia alla sospensione del finanziamento, nonché al recupero delle somme erogate.

6. I destinatari Istituzionali possono effettuare, nel corso del progetto, rimodulazioni economiche del budget nel rispetto delle percentuali complessive previste dal bando e senza comportare alcun incremento del finanziamento a carico del Ministero. Le rimodulazioni economiche possono essere all'interno della stessa UO (verticali) o determinare uno spostamento di fondi tra diverse UO (orizzontali). In particolare:
- Per quanto attiene la rimodulazione delle somme tra le diverse voci di costo, nell'ambito di ogni singola Unità Operativa, l'Azienda Capofila dovrà inviare alla Regione la proposta, adeguatamente motivata, sottoscritta digitalmente dal Principal Investigator e dal legale rappresentante dell'Azienda. Solo dopo l'esito positivo della verifica da parte della Regione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della convenzione stipulata con il Ministero, a cui si rimanda, l'Azienda potrà procedere alle modifiche. Le rimodulazioni verticali non richiedono preventiva comunicazione al Ministero della Salute e sono rendicontate in sede di conclusione del progetto;
- le rimodulazioni di tipo orizzontale, fino ad un massimo di due variazioni, possono essere richieste a partire dal 6 mese successivo all'avvio del progetto ed entro e non oltre i tre mesi antecedenti la scadenza dello stesso e sono subordinate alla trasmissione del nulla osta da parte del Ministero della Salute previa valutazione delle motivazioni scientifiche che sottendono al trasferimento dei fondi.

ART. 7

1. Il Ministero e la Regione del Veneto hanno facoltà di chiedere chiarimenti e disporre verifiche in ogni momento e anche nel corso dello svolgimento del Progetto.

ART. 8

1. La sospensione o la revoca del finanziamento da parte del Ministero non comportano obbligo da parte della Regione del Veneto alla corresponsione degli importi previsti.

ART. 9

1. Il termine previsto per la conclusione del Progetto può essere prorogato dal Ministero, per un periodo massimo di mesi 12 (dodici), a seguito di formale, motivata e documentata richiesta firmata digitalmente dal Rappresentante Legale del Destinatario Istituzionale e dal Principal Investigator e trasmessa dall'Azienda Capofila alla Regione dopo la presentazione della relazione intermedia e fino al 13° (tredicesimo) mese antecedente il termine del progetto, per il successivo invio al Ministero della Salute per l'approvazione.

2. A detto periodo possono essere applicate eventuali deroghe a seguito di provvedimenti della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero per eventi emergenziali.

ART. 10

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del Progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità da parte dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) di fruirne previa richiesta alle parti firmatarie. Per i progetti cofinanziati restano ferme le disposizioni del bando relative alla regolazione dei diritti derivanti dai brevetti e risultati della ricerca.

2. Il trasferimento a terzi di qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca realizzata, ai risultati della stessa e ad eventuali brevetti derivati, è subordinato, previa richiesta alla Regione, all'autorizzazione del

Ministero.

3. Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al Progetto – per i quali deve essere assicurato l'accesso non oneroso al Ministero - deve contenere l'indicazione del finanziamento ministeriale e del Codice del Progetto finanziato.

4. Il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ministeriale e del Codice del Progetto.

5. In caso di mancato invio, unitamente alla relazione finale, dei lavori pubblicati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9, oppure in caso di omessa menzione in detti lavori o in alcuni di essi del finanziamento ministeriale o del Codice del Progetto, o ancora in caso di mancato invio delle indicazioni di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo, il Ministero provvede a decurtare il finanziamento secondo le percentuali dettagliate all'articolo 12, commi 5-8, della convenzione stipulata con il medesimo a cui si rimanda.

6. Il Ministero può dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca, sia in forma completa sia sintetica e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.

ART. 11

1. E' fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile e per il pagamento di quote stipendiali a favore del personale dipendente.

2. I beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del Progetto possono essere posti a carico dei fondi ministeriali qualora acquisiti a mezzo leasing, noleggio ovvero comodato d'uso, per un periodo pari alla durata del progetto.

3. Per il pagamento dei contratti di lavoro stipulati per lo svolgimento del Progetto, è riconosciuto un contributo fisso nel limite di Euro 40.000,00/anno per "full time equivalent", nei limiti del 60% del finanziamento complessivo del progetto ovverosia della quota totale rendicontata a carico del Ministero della Salute e riconosciuta eleggibile.

4. Relativamente ai progetti RF-CO-GR, per il pagamento di quote parte stipendiali è riconosciuto un contributo fisso al limite di euro 40.000,00 l'anno per "full time equivalent", nei limiti del 60% del finanziamento complessivo del progetto ovverosia della quota totale rendicontata a carico del Ministero della salute e riconosciuta eleggibile.
5. Relativamente ai progetti SG, per il pagamento della borsa di studio del ricercatore proponente, è riconosciuto un contributo fisso al limite di euro 90.000,00 per l'intera durata del progetto.

ART.12

1. Le Parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i..

ART. 13

1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018, i dati personali (anche riferibili a dipendenti e/o collaboratori) saranno trattati dalle Parti, per quanto di rispettiva competenza, al fine di perseguire le finalità di cui alla

presente convenzione nonché adempiere agli obblighi di legge alla stessa connessi, nel pieno rispetto della normativa vigente.

2. Le Parti si impegnano a trattare i dati di cui al comma 1, con modalità manuali e/o automatizzate, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE (2016/679), in particolare assicurandone la liceità e la correttezza, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati.

3. Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14

1. La presente convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima firma e ha validità sino alla conclusione, naturale o prorogata, del Progetto.

2. Sono a carico dell'Azienda Capofila tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione.

ART. 15

Le parti contraenti prendono atto che il finanziamento del presente progetto di ricerca afferisce alla gestione dei fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, "Ricerca Scientifica" capitolo 3398/1 ed i seguenti capitoli perenti 3398/86-87, per gli importi destinati ai Destinatari Istituzionali non IRCCS, di pertinenza del centro di responsabilità Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 16

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia e alla Convenzione sottoscritta tra il Ministero e la Regione e, per presa visione, il Principal Investigator.

2. La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente secondo le disposizioni fiscali vigenti in materia.

3. Per qualunque controversia in merito all'esecuzione della presente Convenzione, qualora non sia possibile esperire accordo extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Venezia.

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Venezia, (data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta)

PER LA REGIONE DEL VENETO

PER L'AZIENDA SANITARIA CAPOFILA e UO1

PER L'AZIENDA SANITARIA/ENTE - UO2

PER L'AZIENDA SANITARIA/ENTE - UO3

Per presa visione
il Principal Investigator